



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale
Dipartimento dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio

D.D.G. 2997 del 24/11/2023

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il D.P.R. 14/05/1985, n. 246 (norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di pubblica istruzione);
- VISTA la legge regionale del 16/12/2008 n. 19 *Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*;
- VISTO il D. P.Reg. 05/04/2022 n. 9 - Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi del comma 3, articolo 13, legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTA la legge regionale 19/04/1974, n. 7 *Provvedimenti per gli istituti regionali d'arte e per l'Istituto tecnico femminile di Catania*;
- VISTA la L.r. 05/09/1990 n. 34 *Riordino degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica*;
- VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- VISTA la L.r. 24/02/2000 n. 6 *“Provvedimenti per l'autonomia delle istituzioni scolastiche statali e delle istituzioni scolastiche regionali”*;
- VISTI i seguenti decreti con i quali è stata riconosciuta la parità scolastica ai sensi della legge 10/03/2000 n. 62, a decorrere dall'anno scolastico 2001/2002 :
- D.A. 28 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale “Renato Guttuso” - Bagheria;
 - D.A. 29 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale “L. e M. Cascio” - Enna;
 - D.A. 30 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale “Raffaele Libertini” - Grammichele;
 - D.A. 33 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale “Don Gaspare Morello” - Mazara del Vallo;
 - D.A. 32 del 05/02/2002 - Liceo artistico regionale “C. M. Esposito” - Santo Stefano di Camastra;
 - D.A. 33 del 05/02/2002 e D.D.G. 7450 del 18/12/2018 - Istituto regionale di istruzione secondaria superiore “Francesca Morvillo” di Catania
- VISTO il D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 *Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133*;

- VISTO il D.A. 1027 del 18/05/1976, registrato alla Corte dei Conti il 20/05/1976, reg. 5 fgl. 39, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 31 del 29/05/1976, con il quale sono stati determinati i criteri di valutazione e le modalità per la compilazione delle graduatorie regionali permanenti ai sensi dell'art. 16 della L.r. 06/05/1976, n. 53;
- VISTO l'art. 16 della legge regionale n. 17 del 16/10/2019 *collegata alla legge di stabilità per l'anno 2019* che ha modificato l'art. 16, comma 2 e 3, della legge regionale 06/05/1976 n. 53
- VISTE le graduatorie regionali permanenti anno scolastico 2021/22 approvata con D.D.S. 1309 del 16/07/2021
- VISTO il D.D.S. 3362 del 10/07/2019 con il quale sono state approvate le graduatorie regionali per gli incarichi di supplenza annuale docenti con contratto di lavoro a tempo determinato nelle scuole secondarie regionali triennio 2019/2022 e successive modifiche ed integrazioni (da ultimo D.D.S. 1730 del 31/08/2021);
- VISTO il D.D.G. 1334 del 27/07/2022 con il quale è stata indetta la formazione delle nuove graduatorie regionali, per immissione in ruolo ed incarichi di supplenza nelle scuole secondarie regionali, e delle nuove graduatorie d'istituto per le scuole secondarie regionali ed, in particolare, l'art. 6 (*prima inclusione*)
- CONSIDERATO che la generica indicazione nel predetto articolo 6 "*titolo di studio previsto dal D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni per qualsiasi classe di concorso*" ha dato luogo a dubbi interpretativi anche alla luce di alcune sentenze giurisprudenziali su alcune classi di concorso;

DECRETA

art. 1

a chiarimento dei requisiti previsti dall'art. 6 (*prima inclusione*) del D.D.G. 1334 del 27/07/2022, nella parte relativa alla prima inclusione degli insegnanti non specializzati si precisa che il "*titolo di studio previsto dal D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni per qualsiasi classe di concorso*" è la laurea magistrale o specialistica o diploma AFAM di secondo livello.

art. 2

Sulla base della precisazione di cui al precedente art. 1, l'art. 6 (*prima inclusione*) del D.D.G. 1334 del 27/07/2022, nella parte relativa alla prima inclusione degli insegnanti **insegnanti non abilitati/specializzati** è modificato come segue:

*"Possono chiedere l'inclusione nelle graduatorie regionali per incarichi di supplenza **insegnanti non abilitati/specializzati**, gli insegnanti che alla data di scadenza dei termini di presentazione dell'istanza siano in possesso:*

*per le graduatorie delle classi di concorso della **tabella A e B** del prescritto titolo di studio di cui al*

- a) *possesso del titolo di studio, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dal D.P.R. del 14/02/2016 n. 19, e successive modifiche ed integrazioni, per la specifica classe di concorso,*
- b) *possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antro-po-psi-co-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche;*
ovvero

abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado.

*per le graduatorie per insegnante di **sostegno***

- a) *soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado*
- b) *abilitazione all'insegnamento per qualsiasi classe di concorso ovvero i seguenti due titoli:*
 - *laurea magistrale o specialistica o diploma AFAM di secondo livello previsto dal D.P.R. del 14/02/2016 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni per qualsiasi classe di concorso*
 - *possesso di 24 CFU/CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche*

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet www.regione.siciliana.it nella pagina del Dipartimento regionale dell'istruzione dell'università e del diritto allo studio.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
firmato digitalmente da Fabio Ballo

IL DIRIGENTE GENERALE
firmato digitalmente da Giovanna Segreto